



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 del 05/04/2023

Oggetto : PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n.112/2008, convertito con L. n.133/2008 e s.m.i. - Anno 2023. PROVVEDIMENTI.

L'anno 2023, il giorno 5 del mese di aprile alle ore 13:35 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

1 SOLAZZO Emanuele	Sindaco
2 PELLE' Fabio	Assessore
3 NUZZACI Federica	Assessore
4 MEZZANZANICA Massimiliano	Assessore
5 SOLAZZO Anna	

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Data 21/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Marulli Emanuela

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Data 22/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, Conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria pubblicata nella G.U. n. 195 del 21 agosto 2008 prevede quanto segue:

- ✓ **Comma 1.** Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio (*comma così sostituito dall'articolo 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'articolo 27, comma 1, legge n. 214 del 2011*);
- ✓ **Comma 2.** L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il [comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del [comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica(*comma così sostituito dall'articolo 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'articolo 27, comma 1, legge n. 214 del 2011*);
- ✓ **Comma 3.** Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'[articolo 2644 del codice civile](#), nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- ✓ **Comma 4.** Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- ✓ **Comma 5.** Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

Ciò premesso:

- ✓ da una ricognizione nell'ambito dei beni immobili di proprietà comunale da poter alienare, sono stati individuati i seguenti immobili:
 - I. terreno della superficie di mq. 95,00, riportato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 8, particella 803 – R.D. €. 0,61 ed R.A.€. 0,29, ubicato in aderenza all'ex relitto stradale di via Cavalieri, per il quale il Consiglio Comunale di Arnesano, con Deliberazione n° 17 del 06.03.1995 esecutiva per presa d'atto da parte del CORECO, con provvedimento n° 3453/95 ha approvato la sdemanializzazione della strada comunale denominata "Via Cavalieri", tratto ricadente nell'urbano e la vendita dello stesso ai proprietari che prospettano su detto relitto stradale;
 - II. fondo denominato "Sementello" dell'estensione di Ha 11.19.10, riportato nel N.C.T di Lecce al Fg. 171 p.lla 1 di Ha 00.59.35 – R.D. € 6,13 – R.A. € 4,29 e p.lla 2 di Ha 10.59.75 – R.D. €246,29 – R.A. €164,19 di

proprietà comunale, insistente nel Feudo di Lecce, da proporre al Consiglio Comunale in quanto suscettibile di dismissione;

- ✓ per il fondo in questione era stata già attivata una procedura tesa all'alienazione del bene, giusto D.G.C. n° 62 del 07.09.2005 e Determina del Resp. LL.pp-Urbanistica-Ambiente n° 100 del 19.09.2005 conclusasi senza l'alienazione del bene di che trattasi;
- ✓ successivamente giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2012 e successive Determine n° 125 del 28.09.2012 e n° 182 del 17.12.2012 del Resp. LL.pp-Urbanistica e Ambiente erano stati attivati, senza buon esito, due esperimenti per l'alienazione del fondo di che trattasi;
- ✓ giusto Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 05.11.2013, Delibera n. 20 del 27.06.2014 e successiva Delibera n. 20 del 29.07.2015 era stato approvato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con L.133/2008, in cui vengono riportati i terreni non strumentali alle funzioni dell'Ente e il valore complessivo degli stessi e che le conseguenti variazioni dei Bilanci di previsione, Relazione Previsionale e Programmatica ed allegati saranno apportate dopo l'aggiudicazione delle procedure di alienazione;
- ✓ la Giunta Comunale con Deliberazione n° 42 del 16.03.2012 ha preso d'atto della Relazione di Stima redatta dal Resp. LL.pp-Urbanistica Ambiente Ing. Luca VALENTE per i terreni siti nel Comune di Lecce di proprietà del Comune di Arnesano meglio identificati nella nel N.C.T di Lecce al Fg. 171 p.lla 1 di Ha 00.59.35 – R.D. € 6,13 – R.A. € 4,29 e p.lla 2 di Ha 10.59.75 – R.D. € 246,29 – R.A. € 164,19 corredata dal Certificato di Destinazione Urbanistica trasmesso dal Comune di Lecce in data 14.03.2012;

ATTESO che persiste ancora l'intenzione di alienare i beni di proprietà comunale come innanzi indicati;

VISTA la Relazione in data 21.03.2023 con la quale il Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio ha determinato il valore di mercato dei suddetti immobili di proprietà comunale, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che per quanto riguarda il fondo "Sementello" alla data odierna lo strumento urbanistico (PRG) del Comune di Lecce non ha subito variazioni rispetto alla data di redazione della precedente stima del valore di mercato avvenuta in data 03.02.2022, pertanto vengono confermati gli indici e parametri contenuti nel Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 2102 del 14.03.2012 rilasciato dal Comune di Lecce, dal quale si evince che la destinazione urbanistica delle aree è la seguente: Zona E4 "zone a parco agricolo produttivo" normata dall'art. 85 delle N.T.A. del P.r.g. vigente e che le aree non sono gravate da vincoli paesaggistici/ idrogeologici di alcuna natura;

RITENUTO per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di prendere atto della Relazione redatta in data 21.03.2023 dal Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio relativa al terreno sito in agro di questo Comune riportato nel N.C.T. al Foglio 8, particella 803 – R.D. €. 0,61 ed R.A.€. 0,29, nonché ai terreni siti nel Comune di Lecce di proprietà del Comune di Arnesano meglio identificati nella nel N.C.T di Lecce al Fg. 171 p.lla 1 di Ha 00.59.35 – R.D. € 6,13 – R.A. € 4,29 e p.lla 2 di Ha 10.59.75 – R.D. € 246,29 – R.A. € 164,19;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi indicate, di approvare il "Piano delle Alienazioni e valorizzazione immobiliari" per l'anno corrente, come previsto dall'art. 58 della L.133/2008;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L.vo 267/2000;

VISTO l'art. 58 del D.L. 26.06.2008 n. 112, convertito nella L. 06.08.2008 n.133;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate

1. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione redatta dal Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio redatta in data 21.03.2023, relativa al terreno sito nel Comune di Arnesano nel N.C.T. censito al Foglio 8, particella 803 – R.D. €. 0,61 ed R.A.€. 0,29, nonché ai terreni siti nel Comune di Lecce di proprietà del Comune di Arnesano, meglio identificati nella nel N.C.T di Lecce al Fg. 171 p.IIa 1 di Ha 00.59.35 – R.D. € 6,13 – R.A. € 4,29 e p.IIa 2 di Ha 10.59.75 – R.D. € 246,29 – R.A. € 164,19 che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DEMANDARE** al Consiglio Comunale l'approvazione del "Piano delle Alienazioni e valorizzazione immobiliari" per come previsto dall'art. 58 della L.133/2008, in cui vengono riportati i terreni non strumentali alle funzioni dell'Ente e il valore complessivo degli stessi:

IDENTIFICAZIONE CATASTO TERRENI	ESTENSIONE	R.D.	R.A.
Lecce - Foglio 171 P.IIa 1	Ha 00.59.35	€ 6,13	€ 4,29
Lecce - Foglio 171 P.IIa 2	Ha 10.59.75	€ 246,29	€ 164,19
Arnesano- Foglio 8 P.IIa 803	Ha 00.00.95	€.0,61	€. 0,29

3. **PRENDERE ATTO** della Relazione del Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio redatta in data 21.03.2023, la quale stabilisce i seguenti valori di mercato:
 - ✓ per il terreno denominato "Sementello", sito nel Comune di Lecce, il valore di mercato di **€.153.000,00** (centocinquantatremila/00);
 - ✓ per il terreno sito nell'abitato di questo Comune posto in aderenza dell'ex relitto stradale di via Cavalieri, il valore di mercato di **€. 4.333,90** (quattromilatrecentotrentatre/90);
4. **DI DEMANDARE** ai funzionari dei competenti uffici l'avvio di tutti i procedimenti atti a dare esecuzione al Piano in parola, in merito all'alienazione dei terreni.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza a provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio e vi rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA



COMUNE DI ARNESANO

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZI LL.PP. - URBANISTICA - AMBIENTE

Via De Amicis C.A.P. 73010 - ARNESANO - Tel 0832-323813 Fax. 0832-323283

e-mail: ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it

ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO:

- che in fase di redazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2023 – 2025 si rende necessario redigere il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni comunali per come previsto dall'art. 58 della L.133/2008;
- che da una ricognizione nell'ambito dei beni immobili di proprietà comunale da poter alienare, sono stati individuati i seguenti terreni:
 1. terreno della superficie di mq. 95,00, riportato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 8, particella 803 – R.D. €. 0,61 ed R.A.€. 0,29, ubicato in aderenza all'ex relitto stradale di via Cavalieri;
 2. fondo denominato "Sementello" dell'estensione di Ha 11.19.10, riportato nel N.C.T di Lecce al Fg. 171 p.lla 1 di Ha 00.59.35 – R.D. € 6,13 – R.A. € 4,29 e p.lla 2 di Ha 10.59.75 – R.D. €246,29 – R.A. €164,19 di proprietà comunale, insistente nel Feudo di Lecce;
- che per il fondo denominato "Sementello" era stata già attivata una procedura tesa all'alienazione del bene, giusto D.G.C. n° 62 del 07.09.2005 e Determina del Resp. Ll.pp-Urbanistica-Ambiente n° 100 del 19.09.2005, conclusasi senza l'alienazione del bene di che trattasi;
- che successivamente giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2012 e successive Determine n° 125 del 28.09.2012 e n° 182 del 17.12.2012 del Resp. Ll.pp-Urbanistica e Ambiente erano stati attivati, senza buon esito, due esperimenti per l'alienazione del fondo di che trattasi;
- che giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 05.11.2013, Delibera n. 20 del 27.06.2014 era stato approvato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con L.133/2008, in cui vengono riportati i terreni non strumentali alle funzioni dell'Ente e il valore complessivo degli stessi è stabilito altresì che i valori di vendita dei terreni sono quelli indicati nella relativa perizia di stima redatta dal Resp. Ll.pp-Urbanistica-Ambiente e che le conseguenti variazioni dei Bilanci di previsione, Relazione Previsionale e Programmatica ed allegati saranno apportate dopo l'aggiudicazione delle procedure di alienazione;
- che persiste ancora l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di alienare i beni come innanzi citati;

Tutto quanto premesso si riportano i dati necessari a individuare i valori degli immobili da alienare.

Fondo denominato "Sementello" sito in agro di Lecce

Il lotto in questione, della estensione di Ha 11.19.10 è riportato nel N.C.T del Comune di Lecce al Fg. 171 p.lla 1 di Ha 00.59.35 – R.D. € 6,13 – R.A. € 4,29 e p.lla 2 di Ha 10.59.75 – R.D. € 246,29 – R.A. € 164,19 di proprietà comunale ed insistente nel feudo di Lecce.

Atteso che alla data odierna lo strumento urbanistico (PRG) del Comune di Lecce non ha subito variazioni rispetto alla data di redazione della precedente stima del valore di mercato avvenuta in data 14.03.2012, pertanto vengono confermati gli indici e parametri contenuti nel Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 2102 del 14.03.2012 rilasciato dal Comune di Lecce, dal quale si evince che la destinazione urbanistica delle aree è la seguente: Zona E4 "zone a parco agricolo produttivo" normata dall'art. 85 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e che le aree non sono gravate da vincoli paesaggistici/ idrogeologici di alcuna natura;

Dalla lettura dell'art. 85 del P.R.G. citato emerge che le zone E4 comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e da altre colture erboree che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare. In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze erboree esistenti, salvo la sostituzione nel caso sia richiesto da esigenze di conduzione agricola. In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme sono consentiti:

- a) Costruzione di locali tipo ricovero-appoggio destinati ad accogliere i servizi occorrenti per la conduzione del fondo e le attrezzature agricole. Si applicano i seguenti indici:
 - a. Indice di fabbricabilità fondiaria → Iff= 0,01 mc/mq;
 - b. Superficie Minima dell'area interessata dall'intervento → Sf= 3 ha;
 - c. Superficie utile massima del ricovero → Su= 40 m;
- b) Per aziende agricole aventi una superficie non inferiore a 10 ha, sono consentiti:
per la residenza a servizio dell'azienda agricola:
 - Volume massimo in un unico edificio aumentabile per ogni ettaro in più oltre i 10 ha nel rapporto di 30 mc/ha;
 - Altezza massima Hmax = 7,50 m;
- c) Per le attrezzature a servizio della produzione agricola:
 - Indice di fabbricabilità fondiaria → Iff= 0,04 mc/mq;
 - Altezza massima, ad eccezione dei volumi tecnici → Hmax = 7,50 m;

Il terreno ha accesso dalla strada Arnesano-Trepuzzi che allo stato attuale si presenta con le caratteristiche di strada campestre in pessime condizioni di transitabilità. Il terreno, a giacitura quasi pianeggiante, presenta le caratteristiche proprie dei terreni coltivati ad uliveto nella cosiddetta "Pianura di Lecce", cioè terreni poco profondi con banchi di roccia affioranti e quindi con scarsa fertilità.

Sul lotto di terreno insistono prevalentemente alberi di ulivo ultra centenari nella misura pari ad almeno 40 unità per ettaro, attualmente tali piante, come tutta l'area limitrofa, hanno subito l'attacco del batterio della Xylella Fastidiosa, che ha provocato l'essiccazione a macchia di leopardo delle parti contagiate;

Per la determinazione del valore sono stati eseguiti i necessari sopralluoghi tecnici presso l'area ed è stata consultata la tabella sui Valori Agricoli Medi per tipologia di coltura messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate di Lecce Territorio (V.A.M.) - VALORI AGRICOLI MEDI DELLA PROVINCIA DI LECCE - ANNUALITA' 2015 REGIONE AGRARIA N°1 - Pianura di Copertino (Comuni di: Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Pietro in Lama, Veglie) della Regione Puglia.

I valori presi a riferimento per la valutazione del bene sono:

- 1) Valore agricolo medio pari a €/Ha 17.000,00 per Uliveto
- 2) Valore agricolo medio pari a €/Ha 4.500,00 per Pascolo
- 3) Estensione del terreno (E) = Ha 11.19.10 di cui Ha 10.59.75 Uliveto di 3° Classe e 0.5935 di Pascolo



Avuto riguardo delle caratteristiche morfologiche del terreno, dell'ubicazione, consistenza, destinazione d'uso, nonché dei prezzi di mercato di altri fondi rustici aventi le medesime caratteristiche, e constatato che i terreni ricadono in una zona infetta dal batterio della Xylella Fastidiosa – Ceppo CoDIRO che ha contagiato irrimediabilmente tutti gli alberi di ulivo ultra centenari esistenti in loco, la sottoscritta ha stimato il valore di mercato dei terreni in **€ 153.000,00**;

Che dall'accertamento effettuato in loco in data odierna è stata verificata che la condizione in cui versano attualmente i terreni oggetti di stima è la medesima riscontrata all'epoca del sopralluogo avvenuto in data 03.02.2022, pertanto si ritiene di confermare anche per l'anno corrente il Valore di mercato del lotto terreno, denominato "Sementello", della estensione di Ha 11.19.10, riportato nel N.C.T di Lecce al Fig. 171 p.lla 1 di Ha 00.59.35 e p.lla 2 di Ha 10.59.75 di proprietà comunale ed insistente nel feudo di Lecce è pari ad **€ 153.000,00** (Centocinquantatremila/00).

Terreno ubicato in aderenza all'ex relitto stradale di via Cavalieri

Il terreno in parola, della superficie di mq. 95,00, riportato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 8, particella 803 – R.D. €. 0,61 ed R.A.€. 0,29, è ubicato in aderenza all'ex relitto stradale di via Cavalieri, per il quale il Consiglio Comunale di Arnesano, con Deliberazione n° 17 del 06.03.1995 esecutiva per presa d'atto da parte del CORECO, con provvedimento n° 3453/95 ha approvato la sdemanializzazione della strada comunale denominata "Via Cavalieri", tratto ricadente nell'urbano e la vendita della stessa ai proprietari che prospettano su detto relitto stradale, per il prezzo di Lire 50.000/mq (ora €. 25,82).

Per la determinazione del valore di mercato si è provveduto ad aggiornare all'attualità l'importo sopra indicato in base alle intervenute variazioni ISTAT, con decorrenza dal mese di marzo 1995 (data di approvazione della sdemanializzazione del relitto stradale in parola) e sino al mese di Febbraio 2023 (ultimo aggiornamento ISTAT), dal quale è scaturito un coefficiente di rivalutazione monetaria pari a 1,767, pertanto il valore di mercato al metro quadro attribuito al terreno in parola viene determinato in €. 45,62 che, moltiplicato per la superficie fondiaria dello stesso di mq. 95,00, risulta pari ad **€ 4.333,90**.

Arnesano lì 21.03.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 GESTIONE DEL TERRITORIO

Arch. Emanuela MARULLI



The image shows a circular official stamp of the Municipality of Arnesano, Italy. The stamp contains the text "COMUNE DI ARNESANO - ITALIA" around the perimeter and "LL.PP. - URBANISTICA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Emanuela Marulli".